

(N. 2093)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 luglio 1957 (V. Stampato n. 2977)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1957

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato » costituitesi per effetto della applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni al personale » della stessa Amministrazione che si sono costituite e si costituiranno per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

Art. 2.

Sui finanziamenti ricevuti in conseguenza di quanto detto al precedente articolo 1, la « Ge-

stione dei mutui al personale » corrisponderà a quella del « Fondo di garanzia per le cessioni » l'interesse annuo del 5 per cento.

Art. 3.

È abolito il contributo che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato preleva annualmente dal « Fondo di garanzia per le cessioni » ai sensi dell'articolo 8 del « Regolamento sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato », approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850.